

## Schema Operativo

*a supporto della Certificazione delle Piattaforme di  
approvvigionamento digitale*

<b>1</b>	<b>Servizio Procurement innovativo</b>	/
<b>Rev.</b>	<b>Elaborato</b>	<b>Approvato</b>

### REGISTRO DELLE MODIFICHE

Revisione	Data	Descrizione	Paragrafi modificati
0	12/09/2023	Bozza pubblicata per consultazione degli stakeholder	
1	25/09/2023	Pubblicazione	

# Sommario

---

<b>Sommario .....</b>	<b>2</b>
<b>Introduzione.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Ambito di applicazione .....</b>	<b>4</b>
1.1 Ambito soggettivo.....	4
1.2 Ambito oggettivo .....	4
<b>2. Riferimenti e sigle .....</b>	<b>5</b>
2.1 Note di lettura del documento .....	5
2.2 Riferimenti Normativi .....	5
2.3 Linee guida, regole tecniche e documenti di riferimento .....	6
2.4 Termini e definizioni .....	6
2.5 Standard di riferimento .....	7
<b>3. Modalità operative di certificazione .....</b>	<b>8</b>
3.1 Presentazione dell'istanza di certificazione.....	8
3.2 Valutazione dell'istanza di certificazione .....	8
3.2.1 Principi generali.....	8
3.2.2 Primo passo della valutazione dell'istanza di certificazione.....	9
3.2.3 Secondo passo della valutazione dell'istanza di certificazione .....	9
3.3 Mantenimento della certificazione.....	10
3.3.1 Durata del certificato al primo rilascio.....	10
3.3.2 Certificazioni di terza parte .....	10
3.3.3 Aggiornamento di un componente certificato.....	11
3.4 Effettuazione controlli a campione .....	11
3.5 Comunicazioni tra AGID ed ANAC .....	11
<b>4. Comunicazione dei Gestori autorizzati da parte del Titolare .....</b>	<b>12</b>
<b>5. Dichiarazioni di conformità.....</b>	<b>13</b>
<b>6. Entrata in vigore, norme di attuazione e allegati .....</b>	<b>16</b>

## Introduzione

---

Il presente documento, “Schema operativo a supporto della Certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”, è previsto dalle Regole tecniche emesse dall’AGID, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che prevedono la certificazione da parte dell’AGID dei componenti di piattaforma di approvvigionamento digitale (di seguito “piattaforma”), su richiesta dei Titolari degli stessi, e il rilascio ed invio all’AGID delle Dichiarazioni di conformità delle istanze di piattaforma da parte dei relativi Gestori.

Questo Schema operativo stabilisce le modalità procedurali ed operative della certificazione dei componenti delle piattaforme, sulla base della checklist di cui all’Allegato 2, e dell’emissione delle dichiarazioni di conformità delle istanze di piattaforma, sulla base delle informazioni individuate nell’Allegato 3.

Come richiesto dal Codice, le piattaforme interagiscono con i servizi della BDNCP di ANAC tramite i servizi della PDND, nel rispetto delle relative regole tecniche, per svolgere una o più attività del ciclo di vita dei contratti pubblici ed assicurarne la piena digitalizzazione. L’Allegato 1 al presente documento definisce il modello di interoperabilità per le piattaforme nel rispetto delle linee guida dell’AGID in materia di interoperabilità.

# 1.

## Ambito di applicazione

---

### **1.1 Ambito soggettivo**

Il presente Schema operativo è emesso ai sensi del paragrafo 4.1 delle Regole tecniche.

I soggetti destinatari delle presenti Regole tecniche sono:

- i Titolari delle piattaforme di approvvigionamento digitale;
- i Gestori di tali piattaforme di approvvigionamento digitale.

### **1.2 Ambito oggettivo**

L'ambito oggettivo del presente Schema operativo è definito nelle Regole tecniche "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale" adottate dall'AGID ai sensi dell'art. 26 del Codice con Determinazione N. 137/2023.

## 2.

# Riferimenti e sigle

---

## 2.1 Note di lettura del documento

In linea con le direttive ISO/IEC, Parte 2, e con le prassi seguite dagli enti di standardizzazione europei nella stesura dei documenti di normazione tecnica, il presente documento utilizza le forme verbali «**deve**», «**devono**», «**non deve**», «**non devono**», «**dovrebbe**», «**non dovrebbe**», «**può**», «**possono**» e l'aggettivo «**opzionale**», secondo l'interpretazione descritta di seguito:

- **deve, devono, non deve o non devono** indicano un obbligo;
- **dovrebbe, dovrebbero, non dovrebbe o non dovrebbero**, indicano una raccomandazione, per la quale si richiede di comprendere e valutare le implicazioni in caso di scelta di approcci alternativi;
- **può, possono** o l'aggettivo **opzionale**, indicano una possibilità di scelta.

## 2.2 Riferimenti Normativi

Sono riportati di seguito gli atti che compongono il quadro giuridico, di principale riferimento in ambito nazionale ed europeo, del presente documento.

**[CAD]** Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”; NOTA – Il D.Lgs. 82/2005 è noto anche con l’abbreviazione “CAD”.

**[Regole tecniche]** il documento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale” adottato dall’AGID ai sensi dell’art. 26 del Codice con Determinazione N. 137/2023 e disponibile all’indirizzo:  
[https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto\\_allegati/231511357370O\\_ODt\\_approvazione+provvedimento+eprocurement\\_con\\_allegato\\_firmato.pdf](https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/231511357370O_ODt_approvazione+provvedimento+eprocurement_con_allegato_firmato.pdf).

**[Codice]** Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, che recepisce le direttive europee del 2014.

## 2.3 Linee guida, regole tecniche e documenti di riferimento

Si intendono richiamate le linee guida, le regole tecniche e i documenti indicati nelle Regole tecniche (di cui al paragrafo 2.2) e negli allegati del presente Schema operativo, ove presenti.

## 2.4 Termini e definizioni

Ai fini del presente documento si intendono richiamati Acronimi, Termini e definizioni di cui alle Regole tecniche, inoltre si intende per:

**[Audit]** Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze oggettive e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono soddisfatti.

**[Azione correttiva]** Azione per eliminare la causa di una non conformità e per prevenirne la ripetizione.

**[Gestore autorizzato]** Gestore per il quale l'AGID ha verificato la sussistenza delle condizioni per l'adesione alla PDND grazie al rispetto del modello di interoperabilità di cui all'Allegato 1 e i cui riferimenti sono stati trasmessi all'AGID da almeno un Titolare quale utilizzatore di un proprio componente; a seguito di comunicazione dell'AGID ad ANAC è inserito nella sezione dei Gestori autorizzati del Registro delle piattaforme certificate.

**[Gestore incaricato]** Gestore i cui riferimenti sono stati trasmessi all'AGID da un Titolare in quanto incaricato ad eseguire i test di Classe 3 di un componente in fase di certificazione.

**[Istanza di piattaforma]** Il risultato dell'installazione di una Piattaforma, con una propria specifica configurazione, costituita da uno o più componenti di Piattaforma certificati dall'AGID, gestita e messa in esercizio da un Gestore per realizzare l'insieme dei servizi e dei sistemi informatici che costituiscono una Piattaforma di approvvigionamento digitale, di cui all'articolo 25 del Codice.

- [Non conformità]** Mancato soddisfacimento di un requisito che influenza la capacità del componente di conseguire i risultati attesi.
- [Osservazione]** Parziale soddisfacimento di un requisito che in ogni caso non influenza la capacità del componente di conseguire i risultati attesi.
- [Commento]** Spunto di miglioramento o elemento da attenzionare nella gestione del componente.
- [Organismo di valutazione della conformità]** Un organismo ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008, accreditato a norma di detto regolamento come competente a effettuare la valutazione della conformità dei componenti di piattaforma.

## 2.5 Standard di riferimento

La certificazione avviene nel rispetto dei seguenti standard, per quanto applicabili:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17011 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità

Inoltre in merito ai seguenti standard:

- UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la Qualità
- ISO/IEC 27001 Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
- ISO/IEC 20000-1 IT Service Management

eventuali certificazioni di conformità in corso di validità rilasciate da organismi accreditati al richiedente l'istanza, e il cui ambito sia coerente, **possono** essere uno strumento a supporto della prova del rispetto di quanto qui previsto.

Salvo indicazione contraria si intendono referenziate le versioni pro tempore in vigore.

## 3.

# Modalità operative di certificazione

---

### 3.1 Presentazione dell'istanza di certificazione

L'istanza di certificazione è predisposta ed inviata all'AGID da un Titolare di componente di piattaforma. Si può trattare di un componente mai certificato in precedenza o della nuova versione di un componente già certificato che ne estende le funzionalità (si veda il paragrafo 3.3.3).

Le modalità operative per l'invio delle istanze di certificazione per nuovi componenti, per nuove versioni di componenti già certificati o per l'aggiornamento di altre informazioni associate all'istanza (es. dati anagrafici del Titolare) sono descritte in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'AGID e garantiscono l'integrità e la tracciabilità delle informazioni scambiate.

### 3.2 Valutazione dell'istanza di certificazione

#### 3.2.1 Principi generali

Il personale incaricato dall'AGID verifica l'adeguatezza delle informazioni prodotte dal Titolare e delibera in merito al rilascio della certificazione. Qualora dalle attività di verifica emerga la necessità di avere dei chiarimenti da parte del Titolare, viene trasmessa formale richiesta con la definizione di un termine di tempo entro cui fornire risposta, pena il rigetto dell'istanza di certificazione. Qualora dalle attività di verifica emergessero carenze non sanabili o le risposte alle richieste formali fossero inadeguate, AGID delibera il rigetto dell'istanza di certificazione.

La presentazione di un'istanza di certificazione come nuovo componente in relazione ad una nuova versione di un componente già certificato è motivo di rigetto dell'istanza.

L'attività di verifica dei requisiti di Classe 2 e 3 e dell'esito dei test ove previsti è svolta da personale qualificato incaricato dall'AGID. La verifica è incentrata sul controllo della checklist di cui all'Allegato 2 compilata dal Titolare della piattaforma. La checklist, come descritto nelle regole tecniche, riporta tutti i requisiti tecnici oggetto di certificazione (Classe 2 e 3).

L'istruttoria relativa alle istanze di certificazione e la valutazione della documentazione prodotta sono effettuate dall'AGID in due passi successivi, specificati nei paragrafi seguenti.



### **3.2.2 Primo passo della valutazione dell'istanza di certificazione**

Il primo passo è attivato con l'invio all' AGID, da parte del soggetto Titolare del componente, di un'istanza di certificazione e della check list di cui all'Allegato 2, debitamente compilata, con esclusione dell'esito dei test relativi ai requisiti di Classe 3 che sono oggetto del passo successivo.

In caso di verifica positiva della completezza della documentazione trasmessa, viene avviata l'istruttoria dandone atto al soggetto Titolare mediante comunicazione comprensiva dell'identificativo della pratica, necessario a collegare tutte le successive comunicazioni. Le istanze di certificazione incomplete delle informazioni richieste e dei relativi allegati sono rigettate con comunicazione trasmessa al soggetto Titolare.

Le istanze che risultano complete sono sottoposte a verifica per accertare, sulla base di quanto dichiarato dal Titolare nella checklist allegata all'istanza, il possesso da parte del componente di piattaforma dei requisiti di Classe 2 e la corretta scelta dei test oggetto del secondo passo, finalizzati a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti di Classe 3.

L'esito positivo della verifica comporta la comunicazione dell'esito al Titolare e le necessarie comunicazioni all'ANAC per l'abilitazione all'ambiente di test (di cui alla Regole tecniche, paragrafo 4.1) del Gestore incaricato. Tale Gestore è indicato dal Titolare del componente nell'istanza di certificazione, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.3 (fase 1) dell'Allegato 1.

### **3.2.3 Secondo passo della valutazione dell'istanza di certificazione**

Il Titolare fornisce al Gestore incaricato la checklist definita al passo 1 e validata dall'AGID per effettuare i test ivi indicati. Il Gestore, coadiuvato dal Titolare, effettua i test. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'AGID del positivo completamento del primo passo, il Titolare, recuperati dal Gestore i log resi disponibili a quest'ultimo dall'ANAC a seguito della sessione di test, li trasmette all'AGID insieme alla checklist integrata con l'esito dei test. Il superamento del termine di 60 giorni comporta il rigetto dell'istanza, che potrà eventualmente essere presentata ex novo dal Titolare.

L'esito della valutazione dell'istanza e dei relativi allegati e l'assunzione della decisione in merito alla certificazione o al suo rigetto, vengono comunicati al Titolare dall'AGID e determinano le conseguenti comunicazioni all'ANAC al fine dell'aggiornamento del Registro delle Piattaforme certificate, come descritto nell'Allegato 1.

## **3.3 Mantenimento della certificazione**

### **3.3.1 Durata del certificato al primo rilascio**

Il certificato rilasciato dall'AGID per un nuovo componente secondo la procedura descritta al paragrafo 3.2, ha durata massima pari ad un anno. Se, entro la scadenza del certificato, è stata formalmente richiesta la certificazione ad un organismo di valutazione della conformità di cui al paragrafo 3.3.2 da parte del Titolare, la scadenza del certificato è prolungata fino all'esito della certificazione, entro un limite massimo di 3 mesi. .

### **3.3.2 Certificazioni di terza parte**

Al fine del mantenimento della certificazione rilasciata dall'AGID e nel rispetto delle tempistiche di cui al paragrafo 3.3.1, i componenti certificati dall'AGID sono sottoposti ad audit, dal Titolare, a proprie spese, da parte di un organismo di valutazione della conformità accreditato per il settore specifico in conformità alla ISO/IEC 17065. Tale organismo rilascia almeno ogni 24 mesi un certificato che conferma che tali componenti soddisfano i requisiti di cui alle Regole tecniche e al presente Schema operativo. I Titolari presentano il certificato e la pertinente relazione di valutazione di conformità all'AGID entro cinque giorni lavorativi dalla loro ricezione.

I requisiti di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità e le relative modalità operative, come le regole per il rilascio, mantenimento, rinnovo, sospensione, revoca e il contenuto del certificato di terza parte, sono stabiliti da ACCREDIA di concerto con l'AGID.

Il mantenimento della certificazione di terza parte è subordinato al buon esito dell'audit annuale di sorveglianza che viene effettuato sul campo dagli organismi di valutazione della conformità. L'audit prevede la verifica da parte degli auditor della rispondenza delle informazioni riportate dal Titolare nella checklist, anche sulla base delle informazioni che l'AGID fornisce preventivamente a tali organismi ai fini della certificazione. Al termine dell'audit viene rilasciato un rapporto con le relative risultanze. Nel caso vengano registrate delle non conformità di qualunque grado, il Titolare è tenuto a fornire riscontro dell'avvenuta analisi delle cause radice, del rischio di estensione ad altri elementi riferibili alla piattaforma e della conseguente adozione delle azioni di correzione entro 30 gg, nonché dell'applicazione di tali azioni correttive entro 90 gg., dando altresì garanzia della avvenuta verifica di efficacia da parte dello stesso Titolare. In casi di particolare gravità il team di audit può richiedere, motivando la richiesta, tempistiche più brevi di quanto indicato al periodo precedente.

Entro la scadenza del certificato di terza parte, il Titolare dovrà ottenere il rinnovo di tale certificato e trasmetterlo all'AGID insieme al rapporto, analogamente all'iter percorso per l'ottenimento della prima certificazione. L'AGID, effettuate le necessarie verifiche, estende corrispondentemente la durata del certificato del componente trasmettendo all'ANAC tale informazione ai fini dell'aggiornamento del Registro delle Piattaforme certificate.

### **3.3.3 Aggiornamento di un componente certificato**

In caso di aggiornamento dei componenti certificati la certificazione viene mantenuta se il componente ha le stesse funzioni o se le nuove funzioni del componente sono limitate ad Aree funzionali (v. paragrafo 1.3 dell'Allegato 2) già oggetto di certificazione, in caso contrario il Titolare **deve** riavviare l'iter con l'AGID per l'aggiornamento della certificazione. La richiesta di aggiornamento della certificazione segue lo stesso iter di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2. In caso di esito positivo il certificato è aggiornato mantenendone la durata originaria e i relativi obblighi in relazione alle certificazioni di terza parte.

## **3.4 Effettuazione controlli a campione**

Fermo restando quanto specificato nei paragrafi precedenti, l'AGID **può** disporre delle verifiche a campione sui componenti di piattaforma che hanno ottenuto la certificazione. Il personale dell'Agenzia, eventualmente supportato da personale di organismi di valutazione della conformità accreditati per il settore specifico, effettua le verifiche direttamente su tali componenti, valutando la correttezza dei riscontri descritti nella check list. Qualora a valle di tale attività di controllo, risultino dei disallineamenti, viene notificato un rapporto di non conformità al Titolare, con richiesta di implementazione dell'azione correttiva entro un lasso di tempo definito. Il Titolare fornisce comunicazione dell'avvenuta risoluzione della non conformità, fornendo le opportune evidenze.

## **3.5 Comunicazioni tra AGID ed ANAC**

L'AGID effettua comunicazione all'ANAC ad ogni rilascio, aggiornamento o revoca di certificazione con i dati necessari ad identificare il Titolare, il componente di piattaforma e la relativa versione, per consentire all'ANAC di gestire il Registro delle piattaforme certificate di cui all'articolo 26, comma 3 del Codice, nella sezione dei Prodotti certificati, oltre alle informazioni previste nell'Allegato 1.

L'ANAC rende disponibili all'AGID le informazioni relative all'utilizzo dei propri servizi al fine di consentire audit efficaci dei componenti delle piattaforme.

## 4.

# Comunicazione dei Gestori autorizzati da parte del Titolare

---

Successivamente all'ottenimento del certificato per un componente di piattaforma, il Titolare comunica all'AGID i riferimenti dei Gestori cui ha concesso l'uso di tali componenti secondo le modalità indicate nell'apposita sezione del sito istituzionale. L'AGID verifica l'avvenuta certificazione dei componenti indicati e invia all'ANAC le informazioni necessarie all'aggiornamento della sezione dei Gestori autorizzati nel Registro delle piattaforme, fornendo evidenza dell'avvenuta registrazione al Titolare.

Il Titolare è altresì tenuto a comunicare tempestivamente all'AGID ogni variazione rispetto alla concessione all'utilizzo ai Gestori dei propri componenti certificati.

Se il Titolare ha anche ruolo di Gestore è tenuto a comunicare anche tale circostanza, con le stesse modalità.

La comunicazione da parte del Titolare dei dati di cui al presente capitolo è un adempimento indispensabile per la realizzazione del modello di interoperabilità delle piattaforme di cui all'Allegato 1 e, come indicato al paragrafo 3.3 di tale Allegato, è essenziale perché l'AGID possa effettuare le relative comunicazioni all'ANAC al fine dell'aggiornamento della sezione Gestori autorizzati del Registro delle piattaforme certificate e, di conseguenza, per l'abilitazione di tali Gestori all'ambiente di test della PDND di cui al paragrafo 4.1 delle Regole tecniche.

La mancata comunicazione di tali dati o la comunicazione di dati inesatti, incompleti o con ritardo ingiustificato è sanzionabile dall'AGID anche con l'eventuale ritiro della certificazione acquisita.

## 5.

# Dichiarazioni di conformità

---

I Gestori autorizzati procedono ad integrare uno o più componenti certificati per i quali sono stati indicati quali utilizzatori, secondo la modalità di cui al capitolo 4, dai relativi Titolari, realizzando così un'istanza di piattaforma. Un Gestore può realizzare più istanze di piattaforma, ad ognuna delle quali si applica quanto specificato al presente capitolo, ad esempio per gestire attività differenti del ciclo di vita dei contratti pubblici. Il Gestore **deve** rilasciare una Dichiarazione di conformità per ogni istanza di piattaforma.

I Gestori **devono** garantire il rispetto dei requisiti generali (Classe 1) derivanti dall'applicazione dei principi e delle disposizioni del CAD o altra normativa di applicabilità generale, che sono specificati nel paragrafo 3.2 delle Regole tecniche. Il rispetto di tali requisiti è attestato da parte del Gestore mediante il rilascio di una Dichiarazione di conformità che il Gestore è tenuto a trasmettere all'AGID.

Con la Dichiarazione di conformità il Gestore **deve** confermare esplicitamente, dandone evidenza nella Dichiarazione, di attenersi ai seguenti requisiti:

1. rispetto di quanto previsto dal modello di interoperabilità di cui all'Allegato 1;
2. l'abilitazione degli utenti e/o delegati è attuata mediante le funzioni di cui ai paragrafi 3.3.1.1 e 3.3.1.2 delle Regole tecniche;
3. la gestione e il monitoraggio della piattaforma avviene in conformità con le Regole tecniche e, in particolare, riguardo le funzioni di comunicazione e le attività di tracciamento con le funzioni di cui al paragrafo 3.3.1.3 delle Regole tecniche;
4. lo svolgimento di ciascuna delle attività assicurando la protezione dei dati personali trattati, nel rispetto della normativa nazionale e unionale, riducendo il trattamento ai soli dati personali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità poste alla base delle singole attività di trattamento e, conseguentemente, essere in grado di comprovare, nel rispetto del principio di responsabilizzazione,

che i dati personali siano pertinenti, necessari e non eccessivi rispetto alla finalità perseguita;

5. seguire le indicazioni delle Regole tecniche, in particolare in relazione al paragrafo 5.2 e alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, rendere l'informativa in relazione ai trattamenti e adottare misure organizzative adeguate a garantire l'esercizio dei diritti degli interessati;
6. in caso di ricorso a soggetti terzi, effettuare la nomina a responsabile del trattamento nel rispetto delle indicazioni fornite nelle Regole tecniche.

Il Gestore è tenuto ad effettuare test di integrazione sull'istanza di piattaforma definendo in modo autonomo una checklist, derivandola dalla checklist di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato 2, che consenta di attestare la corretta funzionalità dell'istanza di piattaforma. La checklist così definita e i relativi log resi disponibili dall'ANAC a seguito della sessione di test sono allegati alla Dichiarazione di conformità. Ove l'istanza di piattaforma coincida con un solo componente certificato e il Gestore e Titolare siano lo stesso soggetto giuridico, la checklist e il log della sessione di test utilizzati ai fini della certificazione **possono** essere allegati alla Dichiarazione di conformità. È responsabilità del Gestore/Titolare verificare che le configurazioni e le condizioni di test dell'istanza di piattaforma siano le stesse utilizzate in fase di certificazione. Questa circostanza è indicata nei requisiti applicabili della Dichiarazione di conformità.

La Dichiarazione di conformità comprende, inoltre, la checklist relativa ai requisiti di Classe 1 presente nell'Allegato 3, debitamente compilata.

Ad ogni rilascio di una nuova versione della propria istanza di piattaforma, ad esempio se cambiano uno o più componenti, o se questi vengono aggiornati, il Gestore modifica, ove necessario, la propria checklist (definita al capoverso precedente), effettua nuovi test di integrazione ed invia una nuova dichiarazione di conformità. L'AGID potrà individuare procedure semplificate che consentono di evitare ridondanze e la trasmissione di informazioni già trasmesse.

Le dichiarazioni di conformità di Piattaforma sono trasmesse all'AGID dal Gestore autorizzato, secondo le indicazioni fornite sul proprio sito istituzionale.

L'AGID comunica all'ANAC gli estremi delle dichiarazioni di conformità ricevute, al fine di consentire l'aggiornamento del Registro delle piattaforme certificate, nella sezione delle

Piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno ottenuto la “Dichiarazione di conformità di piattaforma” e dell’abilitazione di tali piattaforme all’ambiente di produzione della PDND.

L’AGID **può** disporre delle verifiche a campione presso i Gestori in relazione al contenuto delle Dichiarazioni di conformità con proprio personale, eventualmente supportato da personale di organismi di valutazione della conformità accreditati per il settore specifico.

## 6.

### Entrata in vigore, norme di attuazione e allegati

---

1. Il presente Schema operativo è adottato con determinazione del Direttore generale e le disposizioni in esso contenute entrano in vigore con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'AGID.
2. Il presente Schema operativo è aggiornato, ove se ne manifesti la necessità, con le medesime modalità con cui è emesso.
3. L'aggiornamento degli allegati è attuato direttamente dall'AGID.